PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 5

Proroga di termini in materia di beni culturali

Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2015». Le attivita' della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attivita' culturali ... senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di "Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo".

Versione in vigore dal 1 marzo 2017, tuttora in vigore · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-192-2014/art-5-proroga-di-termini-in-materia-di-beni-culturali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it